



**COMUNE DI LIGNANO SABBIAADORO**  
(Provincia di Udine)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA  
DELLE ATTIVITÀ DI TATUAGGIO E PIERCING**

(art. 13 della L.R. 12 aprile 2012 n. 07 “Disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate”)

**Approvato con delibera del Consiglio comunale n. 128 del 15 dicembre 2017**

## INDICE

### **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- art. 1 - *OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DEFINIZIONI*
- art. 2 - *ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ*
- art. 3 - *ATTIVITÀ MISTE*
- art. 4 - *ATTIVITÀ ESERCITATE IN FORMA PROMISCUA*
- art. 5 - *PERCORSI FORMATIVI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ*
- art. 6 - *REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ*
- art. 7 - *SUPERFICI MINIME DEI LOCALI*
- art. 8 - *VENDITA DI PRODOTTI COSMETICI*
- art. 9 - *CONSENSO INFORMATO*
- art. 10 - *DIVIETI*

### **CAPO II - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

- art. 11 - *SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ*
- art. 12 - *CESSAZIONE ATTIVITÀ*

### **CAPO III - REQUISITI IGIENICO SANITARI E DI SICUREZZA**

- art. 13 - *REQUISITI IGIENICI DEI LOCALI*
- art. 14 - *REQUISITI IGIENICO-SANITARI ORGANIZZATIVI*
- art. 15 - *ATTREZZATURE PER ATTIVITÀ DI TATUAGGIO*
- art. 16 - *PIGMENTI PER ATTIVITÀ DI TATUAGGIO*
- art. 17 - *ATTREZZATURA PER ATTIVITÀ DI PIERCING*
- art. 18 - *STERILIZZAZIONE*
- art. 19 - *ACCERTAMENTI IGIENICO-SANITARI*

### **CAPO IV - ORARI E TARIFFE**

- art. 20 - *ORARI E SOSPENSIONE ATTIVITÀ*
- art. 21 - *TARIFFE*

### **CAPO V - CONTROLLI E SANZIONI**

- art. 22 - *CONTROLLI*
- art. 23 - *SANZIONI*
- art. 24 - *DECADENZA DEI TITOLI ABILITATIVI E PROCEDIMENTI INIBITORI  
ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ*
- art. 25 - *ABUSIVISMO*
- art. 26 - *ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO*
- art. 27 - *NORMA DI RINVIO*

## **CAPO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### ART. 1

##### OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DEFINIZIONI

1. Le attività di **tatuaggio**, **piercing** e **piercing al lobo dell'orecchio** sono disciplinate dalla Legge Regionale 22 aprile 2002 n. 12 “Disciplina Organica dell’Artigianato” e s.m.i., dalla Legge Regionale 12 aprile 2012 n. 7 “Disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate” e s.m.i., dal DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 aprile 2014, n. 064/Pres. “Regolamento recante la disciplina di attuazione della legge regionale 12 aprile 2012, n. 7 (Disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate)” e s.m.i. e dal presente Regolamento ai sensi dell’art. 13 della L.R. 7/2012;
2. Per **tatuaggio** si intende: la colorazione permanente di parti del corpo ottenuta con l'introduzione o penetrazione intradermica di pigmenti mediante aghi, compreso il trucco permanente, e qualsiasi altra tecnica finalizzata a formare disegni o figure indelebili e permanenti;
3. Per **piercing** si intende: la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire anelli o altre decorazioni o monili di diversa forma o fattura;
4. Il “disegno epidermico o trucco semipermanente”, ovvero l’insieme di trattamenti e tecniche manuali eseguite sul viso o sul corpo, allo scopo di migliorarne o proteggerne l’aspetto estetico, che consistono nella colorazione della cute, mediante l’introduzione di pigmenti a livello superficiale (epidermide), al fine di creare figure o disegni non permanenti, che si autoeliminano senza ricorrere ad interventi esterni, non è riconducibile all’attività di tatuaggio, in quanto tale attività rientra nella sfera di applicazione della disciplina dell’attività di estetista, di cui al Capo II del Titolo III della legge regionale 12/2002 (art. 13 comma 2 del Decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2002 n. 0400/Pres.)

#### Art. 2

##### ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

1. L’esercizio delle attività di tatuaggio e piercing, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, stagionale o temporaneo, è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (Scia), attestante il rispetto dei requisiti previsti dalla L.R. 7/2012 e dai relativi regolamenti regionali e comunali, ed in particolare: il superamento di un esame per il conseguimento di un attestato di frequenza dei percorsi formativi obbligatori - ai sensi dell’art. 4 della L.R. 7/20012 -, la conformità dei locali e delle attrezzature ai requisiti edilizi –urbanistici e di destinazione d’uso, ai requisiti igienico - sanitari, di sicurezza del lavoro ed il rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico.
2. La Scia è presentata al Registro delle Imprese, che la trasmette allo Sportello Unico per le Attività Produttive di cui alla Legge Regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), e all’Azienda per i servizi sanitari.
3. L’attività di tatuaggio e piercing, svolta nel contesto di una manifestazione pubblica, è soggetta alla Scia, presentata al Registro delle Imprese dall’organizzatore della manifestazione. In tale Scia deve essere attestata la presenza di un responsabile tecnico e il rispetto dei requisiti igienico-sanitari stabiliti dal Regolamento regionale D.P.R.14 aprile 2014, n. 064/Pres. di cui all’articolo 10 della L.R. 7/2012.
4. L’esecuzione del piercing al lobo dell'orecchio: i soggetti interessati all’attività devono darne comunicazione preventiva al Comune e all’Azienda per i servizi sanitari, ed esercitare tale

attività in locali o spazi attrezzati e igienicamente idonei, con tecniche che garantiscano la sterilità del procedimento.

5. Per ogni sede o unità locale dell'impresa in cui viene esercitata l'attività di tatuaggio e/o piercing è designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'attestato di frequenza dei percorsi formativi obbligatori, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 7/20012, il quale garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività medesime.

#### Art. 3

#### ATTIVITÀ MISTE

1. L'attività di tatuaggio e/o piercing può essere svolta anche unitamente ad altre attività artigianali quali l'attività di estetista e acconciatore, in forma di imprese esercitate nella medesima sede aventi i requisiti previsti dalle rispettive normative e regolamenti.
2. Nel caso in cui l'attività mista sia esercitata da impresa artigiana individuale, il titolare che esercita professionalmente le distinte attività deve essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle attività medesime. Qualora l'attività mista sia svolta in una delle forme societarie previste dall'art. 10 della L.R. 12/2002, i singoli soci partecipanti che esercitano le distinte attività, devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.

#### Art. 4

#### ATTIVITÀ ESERCITATE IN FORMA PROMISCUA

1. L'attività di tatuaggio e/o piercing può essere esercitata congiuntamente ad altre attività estranee al campo di applicazione della L.R. 7/2012, purché nel rispetto del presente Regolamento, del Regolamento regionale D.P.R.14 aprile 2014, n. 064/Pres. e delle leggi e regolamenti disciplinanti le attività estranee.
2. I locali relativi alle attività estranee al campo di applicazione della L.R. 7/2012 devono possedere le caratteristiche previste dalle leggi di settore che le disciplinano.

#### Art. 5

#### PERCORSI FORMATIVI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. Per lo svolgimento delle attività di tatuaggio e piercing sono previsti percorsi formativi obbligatori distinti che garantiscono conoscenze specifiche, in relazione ai rischi di infezione e di danno alla salute che possono derivare dall'effettuazione di tali tecniche, al termine dei quali è previsto il superamento di un esame per il conseguimento di un attestato di frequenza.

#### Art. 6

#### REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. L'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing è soggetta al rispetto:
  - a) delle vigenti norme, prescrizioni e concessioni in materia edilizia, urbanistica, di destinazione d'uso dei locali e dei fabbricati;
  - b) dei requisiti di sicurezza e idoneità igienico-sanitaria dei locali, con osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento regionale D.P.R.14 aprile 2014, n. 064/Pres.;
  - c) dell'adempimento agli obblighi di formazione ai sensi dell'art. 4 della L.R. 7/2012;
  - d) della sussistenza della superficie minima dei locali, di cui al successivo art. 7 del presente Regolamento;

- e) di quanto prescritto all'art. 5 della L.R. 7/2012 e relativo Regolamento attuativo regionale D.P.R.14 aprile 2014, n. 064/Pres., inerente il consenso informato.

#### Art. 7

### SUPERFICI MINIME DEI LOCALI

1. Ferme restando le indicazioni operative emanate dal Regolamento regionale D.P.R.14 aprile 2014, n. 064/Pres., i locali da adibire all'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing, devono avere le seguenti superfici minime:
  - a) per il locale **dedicato** all'attività di tatuaggio e/o piercing almeno mq. 12 (dodici metri quadrati), con l'esclusione del vano destinato ad ingresso, del servizio igienico, del ripostiglio, del vano destinato all'attesa per il pubblico ed ogni altro locale accessorio, all'interno del quale le postazioni di lavoro devono essere di dimensioni tali da permettere l'agevole e sicuro esercizio delle attività. Nel caso si voglia differenziare gli spazi per il tatuaggio da quelli per il piercing, ovvero prevedere più postazioni di tatuaggio o piercing, i box realizzati all'interno di un unico ambiente devono rispettare i requisiti previsti all'art. 13 del presente Regolamento e devono avere una superficie di almeno mq. 6 (sei metri quadrati) ciascuno.
  - b) per il **locale o spazio separato per la disinfezione e sterilizzazione degli strumenti** almeno mq. 4 (quattro metri quadrati) ovvero mq. 3 (tre metri quadrati) quando si tratti di spazio ricavato all'interno del locale per l'esecuzione delle prestazioni. Non è richiesto il locale o spazio per la sterilizzazione se l'esercizio utilizza esclusivamente strumenti sterili monouso o se la sterilizzazione è affidata a soggetti terzi esterni all'esercizio in possesso di autorizzazione rilasciata a norma di legge.
2. Le superfici destinate ad altre attività, come ad esempio la vendita, non devono incidere sulle superfici minime per l'esercizio delle singole attività, previste dal presente Regolamento.

#### Art. 8

### VENDITA DI PRODOTTI COSMETICI

1. Alle imprese artigiane esercenti l'attività di tatuaggio e piercing che vendono o comunque cedono alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, prodotti cosmetici strettamente inerenti lo svolgimento delle attività medesime, non si applica la disciplina del commercio ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera f) della L.R. 29/2005. Qualora vengano venduti prodotti diversi si applicano le disposizioni contenute nella L.R. 29/2005 e s.m.i..
2. Alle imprese non artigiane, per la vendita di qualsiasi prodotto, si applicano le disposizioni contenute nella L.R. 29/2005 e s.m.i..

#### Art. 9

### CONSENSO INFORMATO

1. Gli esercenti le attività di cui all'articolo 1 sono tenuti a informare il cliente sui potenziali rischi per la salute derivanti dall'esecuzione e dalla rimozione di tali pratiche e sulle precauzioni da tenere dopo la loro effettuazione.
2. Gli esercenti le attività di cui all'articolo 1 sono altresì tenuti, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, a:
  - a) far sottoscrivere al cliente una dichiarazione attestante il proprio consenso informato;
  - b) compilare una scheda individuale relativa a ogni cliente con i dati identificativi della persona che si sottopone al trattamento, la sede di applicazione e i materiali utilizzati;

- c) conservare presso il proprio esercizio la documentazione di cui alle lettere a) e b), datata e sottoscritta dal cliente, secondo le modalità stabilite dal Regolamento regionale D.P.R.14 aprile 2014, n. 064/Pres..

Art. 10  
DIVIETI

6. Nell'ambito dell'esercizio delle attività di tatuaggio, piercing e piercing al lobo è vietato:
- a) eseguire le procedure di tatuaggio e piercing, a esclusione del piercing al lobo dell'orecchio, ai minori di anni diciotto senza il consenso informato reso personalmente dagli esercenti la potestà genitoriale o dal tutore, espresso secondo le modalità indicate dagli articoli 5 "Consenso Informato" e 10 "Regolamento Regionale" della L.R. 7/2012;
  - b) eseguire procedure di tatuaggio e piercing, a esclusione del piercing al lobo dell'orecchio, ai minori di anni quattordici;
  - c) eseguire il piercing al lobo dell'orecchio ai minori di anni quattordici senza il consenso informato reso personalmente dagli esercenti la potestà genitoriale o dal tutore, espresso secondo le modalità indicate dagli articoli 5 "Consenso Informato" e 10 "Regolamento Regionale" della L.R. 7/2012;
  - d) eseguire tatuaggi e piercing in sedi anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti ai sensi dell'articolo 5 del Codice civile;
  - e) effettuare l'eliminazione dei tatuaggi in strutture non sanitarie;
  - f) svolgere attività di tatuaggio e piercing in forma ambulante, fatte salve le manifestazioni pubbliche di cui all'articolo 9 della L.R. 7/2012.
  - g) detenere animali all'interno dei locali nei quali vengono svolte le suddette attività.

**CAPO II**  
**PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

Art. 11  
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ

1. L'attività di tatuaggio e/o piercing è soggetta alla preventiva presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), da parte del titolare dell'impresa individuale ovvero dal legale rappresentante della società, in caso di:
  - apertura;
  - trasferimento d'azienda;
  - trasferimento di sede,
  - modifiche sostanziali delle caratteristiche dei locali e delle attrezzature;
  - variazione societaria;
  - variazione del soggetto in possesso dell'attestato di frequenza obbligatoria ai percorsi formativi previsti dalla L.R. 7/2012.
2. Trovano applicazione, in materia di controlli sulle SCIA presentate, le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Art. 12  
CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

1. La cessazione definitiva delle attività disciplinate dal presente Regolamento è comunicata allo SUAP entro 60 (sessanta) giorni dall'evento.

**CAPO III**  
**REQUISITI IGIENICO SANITARI E DI SICUREZZA**

Art. 13

**REQUISITI IGIENICI DEI LOCALI**

1. I locali destinati alle attività di tatuaggio e piercing, fatta eccezione per l'attività di piercing al lobo dell'orecchio ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. 7/2007, sono funzionalmente collegati tra loro e sono distinti e con accesso separato da locali con altra destinazione d'uso o soggetti a specifiche autorizzazioni.
2. Al fine di garantire i criteri igienico - sanitari, devono essere previsti almeno i seguenti locali principali:
  - a) locale di attesa, accoglienza clienti e attività amministrative;
  - b) locale dedicato al tatuaggio e piercing di superficie di almeno dodici metri quadrati;
  - c) locale o spazio separato per la disinfezione e sterilizzazione degli strumenti non inferiore a quattro metri quadrati ovvero a tre metri quadrati quando si tratti di spazio ricavato all'interno del locale per l'esecuzione delle prestazioni.
3. Nel caso di struttura con più attività il locale d'attesa e quello destinato ad attività amministrative possono essere condivisi, fatto salvo quanto previsto dalle leggi di settore.
4. Nei locali dedicati al tatuaggio e piercing di cui al comma 2 lettera b) le postazioni di lavoro sono di dimensioni tali da permettere l'agevole e sicuro esercizio delle attività; qualora più postazioni di lavoro siano ricavate all'interno di un unico locale, è garantita la riservatezza dei clienti e sono assicurate adeguate condizioni di illuminazione diretta, indiretta o artificiale e di ventilazione naturale o forzata, nel rispetto delle norme vigenti in materia di igiene e di sicurezza del lavoro di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). Nel caso si voglia differenziare gli spazi per il tatuaggio da quelli per il piercing, ovvero prevedere più postazioni di tatuaggio o piercing, i box realizzati all'interno di un unico ambiente devono rispettare i requisiti citati e le superfici previste all'art. 7 lettera a) del presente Regolamento. Per ogni postazione di lavoro dove vengono effettuate le specifiche attività è installato un lavabo; si può derogare a tale disposizione per un numero massimo di due box adiacenti, essendo sufficiente in tale caso un lavabo in comune.
5. Il locale o spazio per la sterilizzazione degli strumenti di cui al comma 2, lettera c) è dotato di banco di lavoro provvisto di lavabo, di spazi adeguati alle varie fasi del processo (gestione e pulizia strumenti usati, imbustamento e sterilizzazione) e di autoclave idonea alla sterilizzazione di strumenti cavi e porosi conforme alle norme di buona tecnica applicabili.
6. Non è richiesto il locale o spazio per la sterilizzazione di cui comma 2, lettera c) se l'esercizio utilizza esclusivamente strumenti sterili monouso o se la sterilizzazione è affidata a soggetti terzi esterni all'esercizio in possesso di autorizzazione rilasciata a norma di legge.
7. Gli esercizi prevedono anche i seguenti locali o spazi accessori:
  - a) **servizio igienico**, dotato di anti bagno o, nel caso in cui non ne sia possibile la realizzazione per motivi strutturali, di adeguato disimpegno. Il servizio igienico è ad uso esclusivo dell'esercizio e a disposizione del pubblico, posto all'interno dell'unità funzionale. Il servizio igienico è dotato di lavabo. Per gli operatori maschi e femmine sono realizzati servizi igienici separati, fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia di igiene in ambiente di lavoro. Qualora il numero complessivo di potenziali presenze sia maggiore di

- dieci, è realizzato un servizio igienico ad uso esclusivo dei clienti; in caso di struttura condivisa con altre attività, il servizio igienico può essere unico con le limitazioni previste in caso di presenze maggiori di dieci e fatto salvo quanto previsto dalle leggi di settore;
- b) **spogliatoio per gli addetti** di dimensioni tali da poter contenere agevolmente un armadietto a doppio scomparto per ogni addetto, per la conservazione separata degli abiti civili e da lavoro e un adeguato numero di sedili. Nel caso in cui il numero degli operatori sia superiore a cinque, lo spogliatoio è diviso per sesso;
  - c) locale o spazio attrezzato con idonei contenitori per il deposito del materiale necessario per l'attività, compresa la biancheria;
  - d) locale o spazio per il deposito dello sporco e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti;
  - e) ripostiglio o spazio adeguato per il deposito dei materiali e delle attrezzature per la pulizia.
8. Le finiture dei locali devono consentire la massima pulizia ed una corretta disinfezione: nei locali di cui al comma 4, comma 5, comma 7 lettere a), d), e), il pavimento è impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile e le pareti sono verniciate o rivestite, in maniera aderente, con materiali facilmente lavabili e disinfettabili fino all'altezza lineare di almeno due metri dal pavimento.
9. Il limite di superficie di cui all'articolo 7 e del presente articolo comma 2 lettere b) e c) del presente Regolamento non si applica agli esercizi in attività alla data di entrata in vigore del Regolamento regionale D.P.R.14 aprile 2014, n. 064/Pres., nel caso di accertata impossibilità di estensione della superficie stessa.
10. Qualora sia presente, l'impianto aeraulico deve essere realizzato in conformità alla norma tecnica UNI 10339/95.
11. L'impianto aeraulico e l'impianto idrico sono realizzati in conformità alle Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi di cui all'Accordo del 4 aprile 2000 sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, la conformità alle quali è documentata da attestazione sottoscritta da un tecnico abilitato.
12. I locali di cui al comma 2, lettere b) e c) e comma 7, lettera a) sono dotati di lavabo con erogatore d'acqua calda e fredda. Il lavabo è dotato di comandi della rubinetteria non manuali, esclusa la leva sanitaria, di distributore di asciugamani monouso, di distributore di sapone liquido e di contenitore lavabile e disinfettabile per i rifiuti.

#### Art. 14

#### REQUISITI IGIENICO-SANITARI ORGANIZZATIVI

1. L'attività è condotta secondo procedure tese ad evitare la contaminazione, la diffusione e la trasmissione di germi patogeni e adottando tutte le procedure ritenute necessarie, anche sulla base della valutazione dei rischi, a tutela del cliente e degli operatori.
2. I locali, gli arredi e le attrezzature sono mantenuti in ottimali e costanti condizioni di pulizia. È garantita la pulizia giornaliera dei pavimenti, dei servizi igienici e degli arredi e la pulizia settimanale di fondo dei locali e degli arredi con detergenti tensioattivi e successiva disinfezione.
3. La biancheria per i clienti, quali teli, accappatoi, lenzuolini, è preferibilmente monouso. Quella da riutilizzare è sanificata prima di ogni singolo uso.
4. La biancheria pulita è conservata al riparo dalla polvere e da altri contaminanti, preferibilmente in armadi chiusi. La biancheria sporca è riposta in contenitori chiusi lavabili e disinfettabili.
5. Gli operatori osservano costantemente le più scrupolose norme di pulizia e di igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie ed indossano un abito da lavoro preferibilmente di

colore chiaro, sempre in stato di perfetta pulizia, nonché utilizzano i dispositivi di protezione individuale. La biancheria da lavoro può essere anche del tipo monouso.

6. I materiali e le confezioni di strumenti sterili soggetti a scadenza riportano la data di scadenza.
7. Nella sede dell'attività sono presenti i seguenti documenti:
  - a) registro delle prestazioni;
  - b) consensi al tatuaggio e consensi al piercing;
  - c) scheda individuale relativa a ogni cliente con i dati identificativi della persona che si sottopone al trattamento, la sede di applicazione e i materiali utilizzati;
  - d) protocollo relativo all'igiene degli addetti;
  - e) protocollo per la sanificazione dei locali, degli arredi, delle attrezzature e della biancheria;
  - f) protocollo della disinfezione;
  - g) protocollo della sterilizzazione dello strumentario, qualora effettuata all'interno dell'esercizio;
  - h) registro di sterilizzazione provvisto di test di sterilità riportanti giorno, anno ed ora del ciclo di sterilizzazione;
  - i) contratto con la ditta abilitata allo smaltimento dei rifiuti speciali;
  - l) elenco aggiornato degli strumenti e dei pigmenti usati;
  - m) schede tecniche degli strumenti, dei pigmenti e dei materiali metallici o similari applicati ai clienti.
8. I rifiuti speciali pericolosi, quali gli strumenti taglienti monouso utilizzati, sono preventivamente posti in contenitori rigidi e resistenti alla puntura, sempre ermeticamente chiusi; gli altri rifiuti classificabili come speciali, quali garze, cotone, salviette contaminate, buste o pellicole di materiale plastico della componente base dell'apparecchiatura utilizzata per la prestazione, sono raccolti negli appositi contenitori a tenuta.
9. È presente un armadietto o altro idoneo contenitore per il materiale di prima medicazione al fine di consentire la gestione di incidenti o complicanze che possano verificarsi durante l'esercizio dell'attività. Si applica inoltre quanto previsto dalle norme vigenti in materia di primo soccorso nei luoghi di lavoro.

#### Art. 15

#### ATTREZZATURE PER ATTIVITÀ DI TATUAGGIO

1. Per l'esecuzione del tatuaggio con aghi è utilizzata apposita apparecchiatura elettromeccanica costituita dalle seguenti componenti principali:
  - a) macchina o pistola (tattoo machine o gun tattoo), ossia la componente base costituita da un supporto dotato di alloggiamento per un congegno elettromeccanico che imprime ad una barra o dispositivo metallico movimenti percussivi in rapida sequenza. Durante l'utilizzo tale componente è protetta con buste o pellicole in materiale plastico da rimuovere dopo ogni prestazione;
  - b) manipolo (grip) e (tip) puntale, ossia le parti smontabili dell'apparecchiatura all'interno delle quali scorre, con movimento percussivo, una barra o dispositivo metallico sulla cui estremità esterna sono saldati gli aghi per il tatuaggio. Il manipolo e il puntale sono sterilizzati prima di essere montati sulla componente di cui alla lettera a);
  - c) barra porta aghi, ossia la componente flessibile dell'apparecchiatura in quanto gli aghi in essa saldati ad un'estremità sono montati in modo diverso a seconda delle differenti necessità di distribuzione del pigmento. La barra è sterilizzata preliminarmente all'inserimento nell'apparecchiatura;
  - d) aghi per il tatuaggio, ossia la componente dell'apparecchiatura che introduce il pigmento nel derma mediante perforazione dell'epidermide effettuata dal movimento percussivo della barra di cui alla lettera c). Gli aghi per il tatuaggio devono essere monouso; il montatore

dell'apparecchiatura o l'operatore del tatuaggio cura personalmente la saldatura degli aghi nella barra;

- e) vaschette o cappucci per i pigmenti, ossia le vaschette di piccolo formato contenenti i pigmenti per il tatuaggio, riempite nella misura stimata sufficiente o comunque esauribile per le necessità di una seduta con ogni cliente. L'operatore acquista le vaschette o i cappucci in confezione singola, sigillata e sterile, ovvero provvede alla loro sanitizzazione, ad esempio mediante disinfezione chimica con acido peracetico, ove non sia possibile la sterilizzazione a vapore.
2. La barra porta aghi di cui al comma 1, lettera c), può essere acquistata con aghi già assemblati solo se fornita sterile e in confezione singola e sigillata.
3. Qualora vengano utilizzate altre tecniche per l'esecuzione di tatuaggi, l'attrezzatura utilizzata per scarificare la cute, nel caso in cui il tatuaggio sia effettuato mediante scarificazione, e le parti dell'apparecchiatura che perforano la cute per l'introduzione del pigmento nel derma, nel caso in cui il tatuaggio sia effettuato mediante tecnica samoana o giapponese, dovranno essere opportunamente sterilizzate.

#### ART. 16

#### PIGMENTI PER ATTIVITÀ DI TATUAGGIO

1. Le confezioni di pigmenti garantiscono la sterilità del contenuto. Per l'esecuzione dei tatuaggi sono utilizzati preferibilmente pigmenti in confezioni monodose. In caso di confezione multiuso i contenitori garantiscono che il contenuto non si contamina durante il periodo di utilizzo.
2. Le confezioni dei pigmenti contengono le seguenti informazioni:
  - a) il nome e l'indirizzo del fabbricante o del responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato;
  - b) la data di scadenza indicata con mese e anno;
  - c) il numero di lotto o altro riferimento utilizzato dal costruttore per l'identificazione dei lotti;
  - d) l'elenco degli ingredienti in base al loro nome internazionale (IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry name), numero (CAS - Chemical Abstract Service of the American Chemical Society number) o colore (CI - Colour Index number);
  - e) attestazione di atossicità e sterilità.
3. I pigmenti sono conservati nella confezione originaria.
4. Le confezioni aperte sono conservate in condizioni di asepsi.
5. Per quanto non specificato per il pigmento si rimanda alla risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa AP(2008) adottata il 20 febbraio 2008 (Resolution on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make - up 'superseding Resolution ResAP(2003)2 on tattoos and permanent make - up'), nelle parti non disciplinate da normative dell'Unione europea o italiana attuativa.

#### ART. 17

#### ATTREZZATURA PER ATTIVITÀ DI PIERCING

1. Il piercing è eseguito nel padiglione auricolare mediante:
  - a) ago cannula o ago da piercing;
  - b) forbici o pinze;
  - c) pinze ad anelli;
  - d) monili per piercing.
2. L'ago cannula è lo strumento con il quale l'operatore esegue manualmente la perforazione, con perdita di sostanza, del tessuto cutaneo o mucoso, per inserire un monile.

L'operatore utilizza esclusivamente aghi cannula in confezioni singole e sigillate monouso sulle quali il confezionatore abbia attestato:

- a) l'avvenuta sterilizzazione;
  - b) la data di esecuzione della sterilizzazione nonché la sua scadenza;
  - c) il metodo di sterilizzazione.
3. Le forbici o le pinze sono lo strumento con il quale l'operatore taglia a misura l'ago cannula. L'operatore sterilizza le forbici o pinze prima di ogni applicazione.
  4. Le pinze ad anelli sono lo strumento con il quale l'operatore afferra ed immobilizza la parte anatomica nella quale si intende eseguire la perforazione con l'ago cannula. L'operatore sterilizza le pinze ad anelli prima di ogni applicazione.
  5. I dispositivi meccanici di foratura sono gli strumenti utilizzati per l'inserimento anatomico del pre-orecchino nel padiglione auricolare; per pre-orecchino si intende il monile provvisorio con cui è praticato il foro nel padiglione auricolare. Il dispositivo meccanico di foratura è costituito dall'impugnatura, dal congegno che imprime il movimento al pre-orecchino da inserire, nonché da una cartuccia protettiva monouso sulla quale è montato il pre-orecchino stesso.
  6. L'operatore sterilizza l'eventuale parte rimovibile del dispositivo meccanico di foratura prima di ogni utilizzo. L'operatore protegge la parte costituente il corpo del dispositivo meccanico di foratura con apposite buste copri pistola, ovvero pellicole di materiale plastico e provvede alla disinfezione del corpo stesso dopo ogni uso. L'operatore può utilizzare cartucce protettive monouso, acquistate in confezioni singole e sigillate, di cui siano attestate la sterilizzazione. In tale caso è ammesso l'uso di cartucce monouso preventivamente caricate con pre-orecchino.
  7. Monili: per i monili di primo inserimento da applicare immediatamente dopo la perforazione della cute, l'operatore utilizza esclusivamente monili acquistati in confezione singola monouso sulla quale sono indicati:
    - a) la data di esecuzione della sterilizzazione nonché la sua scadenza;
    - b) il metodo di sterilizzazione;
    - c) la composizione metallica percentuale.Le indicazioni possono essere contenute in apposito documento corredato al monile e ad esso riferibile mediante stampigliatura di matricola.
  8. Per pre-orecchini si intendono i monili provvisori con cui è praticato il foro nel lobo auricolare. L'operatore utilizza cartucce protettive monouso acquistate in confezioni singole e sigillate di cui sia attestata la sterilizzazione. In tal caso è ammesso l'uso di cartucce monouso preventivamente caricate con pre-orecchino.

## ART. 18 STERILIZZAZIONE

1. Tutti gli strumenti che entrano in contatto diretto con la cute o le mucose del cliente durante l'esecuzione del tatuaggio e del piercing sono sottoposti a procedura di sterilizzazione.
2. Gli strumenti che devono essere riutilizzati sono sterilizzati prima di ciascun uso; la sterilizzazione è effettuata da strutture regolarmente autorizzate ovvero dall'operatore, nei locali dove vengono eseguite le prestazioni.
3. Nel caso in cui la sterilizzazione venga eseguita dall'operatore, essa è effettuata con l'impiego di autoclave a vapore idonea alla sterilizzazione di strumenti cavi e porosi.

## Art. 19 ACCERTAMENTI IGIENICO-SANITARI

1. L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature destinate allo svolgimento delle attività, per le quali è stata inoltrata la SCIA, nonché dei requisiti igienico-

sanitari, relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività e dell'idoneità delle persone addette all'esercizio, è di competenza dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria (A.A.S.).

#### **CAPO IV** **ORARIE TARIFFE**

##### Art. 20

##### ORARI E SOSPENSIONE ATTIVITÀ

1. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico delle attività di cui al presente Regolamento sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e delle normative per l'esercizio dell'attività.
2. Gli esercizi che svolgono attività in forma mista o promiscua, ai sensi degli artt. 3 e 4 del presente Regolamento, osservano l'orario previsto per l'attività prevalente. La prevalenza viene calcolata in base al volume d'affari.
3. E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario in maniera ben visibile dall'esterno del locale.
4. Alla fine dell'orario di lavoro è possibile la prosecuzione dell'attività per il tempo massimo di un'ora, a porte chiuse, per l'ultimazione delle prestazioni in corso.
5. L'interessato può sospendere l'attività per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni lavorativi consecutivi senza obbligo di comunicazione al Comune.
6. La sospensione dell'attività per un periodo superiore a quello indicato al precedente comma 5, e fino ad un massimo di 12 mesi, è soggetta a preventiva comunicazione scritta al Comune tramite SUAP. Nei casi di forza maggiore o di gravi e circostanziati motivi, l'operatore può chiedere preventivamente al Comune tramite SUAP, anche più di una volta, l'autorizzazione a sospendere l'attività per periodi non superiori a 6 (sei) mesi.
7. È altresì soggetta a comunicazione la riapertura delle attività al termine della sospensione, entro 10 (dieci) giorni dalla riapertura, qualora avvenga prima del termine originariamente comunicato.

##### Art. 21

##### TARIFFE

1. Le tariffe dei servizi forniti dalle attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere rese note al pubblico e alla clientela mediante appositi prospetti informativi, esposti all'interno dei locali e comunque leggibili anche dall'esterno dei locali, con modalità facilmente comprensibili, anche per quanto concerne eventuali voci aggiunte.

#### **CAPO V** **CONTROLLI E SANZIONI**

##### Art. 22

##### CONTROLLI

1. Gli agenti della Polizia Locale, della Forza pubblica, gli altri Enti od Organismi accertatori autorizzati ed il personale di vigilanza della competente A.A.S., incaricati della vigilanza delle

attività previste nel presente Regolamento, sono autorizzati ad accedere, per gli opportuni controlli, a tutti i locali in cui si svolgono le attività suddette.

2. L'A.A.S. competente effettua i controlli e l'attività di vigilanza sui requisiti igienico-sanitari e di sicurezza stabiliti dal presente Regolamento.

#### Art. 23 SANZIONI

1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), all'articolo 9 e all'articolo 10, comma 1, lettera a) della L.R. 7/2012, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 15.000 euro.
2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 della L.R. 7/2012 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro.
3. La violazione della disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g) della L.R. 7/2012, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
4. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dai Comuni che ne incamerano i proventi.
5. Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, dalla L.R. 12/2002, L.R. 7/2012 e relativi regolamenti attuativi comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
6. Per ogni altra violazione del presente Regolamento e non già prevista dalla L.R. 12/2002, L.R. 7/2012 e relativi regolamenti attuativi, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica la Legge Regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).

#### Art. 24

#### DECADENZA DEI TITOLI ABILITATIVI E PROCEDIMENTI INIBITORI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla normativa vigente in materia ed ogni altro caso previsto dalla L.R. 7/2012 e dal presente Regolamento, l'Unità Organizzativa competente dispone il divieto di prosecuzione delle attività disciplinate dal presente Regolamento e di rimozione dei loro effetti nei casi:
  - a) di sopravvenuta carenza dei requisiti soggettivi (qualificazione professionale – intesa quale conseguimento di un attestato di frequenza dei percorsi formativi obbligatori a seguito superamento di un esame - e requisiti previsti dalla normativa antimafia) per l'accesso e l'esercizio delle attività;
  - b) di sopravvenuta carenza dei requisiti oggettivi (requisiti edilizi– urbanistici, igienico sanitari e di sicurezza) per l'esercizio delle attività;
  - c) siano accertate dichiarazioni mendaci e/o produzione di atti falsi o loro uso, secondo le previsioni del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i, essenziali all'esercizio dell'attività;
  - d) il titolare dell'attività la sospenda per un periodo superiore a dodici mesi, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 20;
  - e) il titolare non osservi i provvedimenti di sospensione dell'attività, comminata ai sensi del comma 2 del presente articolo;
  - f) il titolare commetta recidiva nella violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria. Si ha recidiva qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione.

2. Fatto salvo quanto previsto al punto a) del precedente comma, qualora venga rilevato il venir meno dei requisiti previsti dal presente Regolamento e del Regolamento regionale D.P.R.14 aprile 2014, n. 064/Pres., l'Unità Organizzativa competente ne dispone, ai sensi dell'art. 19 comma 3 della L. 241/90, la sospensione, per una durata non inferiore a 30 (trenta) giorni, invitando l'interessato, ove possibile, a conformarsi alle normative vigenti.

Decorso il termine di cui al comma precedente, salva proroga per comprovata necessità, in caso di inottemperanza l'Unità Organizzativa competente dispone il divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.

#### Art. 25 ABUSIVISMO

1. Fatta salva ogni altra sanzione prescritta dalla Legge o dal presente Regolamento, il Comune ordina la cessazione dell'attività quando questa è esercitata senza titolo abilitativo allo svolgimento dell'attività.
2. Decorsi 10 (dieci) giorni dall'intimazione, qualora l'ordine non sia stato eseguito, il Responsabile del Servizio competente dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.

#### Art. 26 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio comunale.

#### Art. 27 NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda ad ogni altra norma legislativa e regolamentazione applicabile in materia. Le successive norme integrative e modificative della legislazione e regolamentazione vigente in materia, costituiscono automatica modifica ed integrazione del presente Regolamento.